

BOZZA DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente
delle ARPA in applicazione dell'art. 63, comma 2 del CCNL 8/6/2000 per
l'Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) non rientrante nell'area medico veterinaria, proveniente da comparti diversi da quello del S.S.N., al fine di consentirne il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse, nonché al personale dirigenziale già appartenente al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all'art. 4.
2. Le tabelle di equiparazione del personale di cui al comma 1 con quelle del personale incluso nell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sono definite con il presente contratto ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del CCNL 8 Giugno 2000

ART. 2

Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione

1. Le tabelle di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'art. 63 del CCNL 8 giugno 2000, facendo riferimento a:
 - a) Contratti collettivi attualmente applicati al personale transitato attualmente in servizio
 - b) Qualifica di provenienza del personale.

ART. 3

Struttura della retribuzione

1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale dirigente confluito nelle ARPA, sono attribuiti, ai sensi dell'art. 35, del CCNL 8 Giugno 2000, il trattamento economico fondamentale ed il trattamento economico accessorio, di cui all'art. 35, lettere a) e b) dello stesso CCNL;
2. Il trattamento economico del personale confluito è formato dalle seguenti voci nell'ammontare determinato dal CCNL citato alla data di decorrenza dell'inquadramento:

- a) Stipendio tabellare iniziale come previsto dagli artt. 36 e 37 ;
 - b) Indennità integrativa speciale prevista dall'art. 38;
 - c) Retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita;
 - d) Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, prevista dalla tabella I allegata al CCNL 5.12.1996, secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli artt. 3 e 4 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio economico a cui si aggiunge l'eventuale ulteriore importo di parte variabile riconosciuto presso ciascuna ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed all'incarico ricoperto;
 - e) per i dirigenti sanitari, indennità di esclusività di cui all'art. 5 del CCNL 8.6.2000 parte economica biennio 2000-2001, con decorrenza 1.1.2000;
 - f) indennità di struttura complessa nei casi e con le modalità di cui all'art. 41;
 - g) l'incremento di £. 2.900.000 della parte variabile della retribuzione di posizione, a decorrere dall'1 gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, alle stesse condizioni previste per i corrispondenti dirigenti del S.S.N. dall'art. 11 , comma 3 del CCNL dell'8 giugno 2000, Il biennio economico.
 - h) retribuzione di risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa, nonché le voci corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove spettanti.
3. Alla costituzione del trattamento economico di cui al comma 2 del personale confluito concorre ogni indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale.
4. Nel caso in cui le voci economiche sopra richiamate diano luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento economico già percepito, la parte residua, viene conservata come assegno ad personam utile ai fini previdenziali ed assistenziali e del trattamento di fine rapporto, non riassorbibile. Tale assegno alla cessazione dal servizio confluisce nel fondo per la retribuzione di posizione.
5. Per la corresponsione delle voci di cui *d)*, *f)*, *g)* e *h)*, le ARPA provvedono con i fondi formati con le regole previste dagli artt. 50, 51 e 52 del CCNL 8 giugno 2000, primo biennio economico, come confermati dagli artt. 8 e 9 dello stesso contratto, Il biennio economico. Gli oneri per l'attribuzione del trattamento economico iniziale nella misura minima contrattuale sono, comunque, a carico dei bilanci delle ARPA.

ART. 4
Inquadramento del personale

1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento dei dirigenti negli organici delle ARPA, con decorrenza dalla data di trasferimento o assunzione, e comunque da data non anteriore all'1/11/1998.
6. I dirigenti provenienti dal SSN mantengono l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole dei CCNL dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39.

Art. 5
Dirigente ambientale

1. Con riferimento alle necessità operative delle ARPA, è istituito il profilo professionale di "Dirigente Ambientale" a cui si applica il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti del ruolo tecnico del SSN.
2. Le ARPA individuano nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti per l'assunzione del dirigente ambientale - in relazione ai propri settori di attività - in coerenza con quelli indicati per i profili dei ruoli professionale (escluso il profilo di avvocato) e tecnico (escluso il sociologo) del S.S.N.. I requisiti generali sono conformi alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla dirigenza previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 29 del 1993 (ora art. 26 del D. Lgs. 165 del 2001) e dal D.P.R. 484 del 1997.
3. In prima applicazione del presente contratto, in tale profilo, sono inquadrati a cura delle Agenzie i dirigenti in servizio presso le stesse provenienti dal ruolo tecnico e dal ruolo professionale del SSN, con esclusione dei profili di "Avvocato" e "sociologo" nonchè i dirigenti da altri comparti in possesso di profilo di natura tecnico - ambientale ad essi assimilato per i requisiti specifici posseduti.

ART. 6
Incarichi dirigenziali nelle ARPA

1. Il conferimento degli incarichi di struttura complessa al personale dirigente delle ARPA è effettuato secondo le norme dei rispettivi regolamenti concorsuali. Successivamente al primo conferimento si applicano le clausole previste in materia dagli articoli da 29 a 34 del CCNL dell'8 giugno 2000.
2. In prima applicazione del presente contratto, per i dipendenti provenienti dal servizio sanitario nazionale e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza degli incarichi di

Livello inquadramento	Comparto Sanità		Comparto Regioni e Autonomie Locali	Settore dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Commercio)	Settore dei dirigenti dell'industria	Settore dei dirigenti dell'agricoltura
	Dirigenti Sanitari	Dirigenti del ruolo P.T.A.				
Dirigenti di struttura complessa	Dirigenti ex 2° liv.	Dirigenti con incarichi ex art. 54, fascia A del CCNL 5.12.96, ed art. 41 del CCNL 8.5.2000	Dirigente ex 10° liv. del CCNL _ aprile 1996 (*)			
	Dirigente con altri incarichi	Dirigenti ex 1° liv.	Dirigenti ex IX livello CCNL del _ aprile 1996	Dirigenti (**)	Dirigenti (**)	Dirigenti (**)

(*) in quanto equiparato all'ex X liv. del Comparto Sanità.

(**) fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 ultimo periodo.

struttura complessa è indicata dalle tabelle di equiparazione, con applicazione ai fini dell'attribuzione della relativa indennità e con le medesime decorrenze – ove in servizio a quella data - stabilite dall'art. 41 del CCNL 8 giugno 2000. Nell'indennità viene assorbito il maturato economico conservato ad personam, ove in godimento. Per i dipendenti provenienti da altri settori, l'incarico di struttura complessa è riconosciuto dall'ARPA applicando, ai fini della ricostruzione economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4 del presente contratto, con decorrenza non anteriore al contratto stesso.

ART. 6 **Norme finali**

1. Il servizio svolto dal personale dirigenziale presso gli enti e le aziende di provenienza è equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al servizio svolto presso l'Agenzia.
2. E' conservato, a domanda, il regime previdenziale ed assistenziale dell'ente o azienda di provenienza.
3. Per tutto quante non previsto dal presente contratto si applicano le norme dei CCNL dell'8 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.